

Capitolo II

GLI ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DI UN'IMPRESA

1. ASPETTI GENERALI

Ma come si fa ad avviare un'impresa? Quali requisiti occorrono? Quali variabili bisogna considerare quando si avvia una nuova attività? Quali e quanti sono gli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti?

L'avvio di un'attività imprenditoriale necessita, in effetti, di una molteplicità di adempimenti che potrebbero scoraggiare, se non si possiede una buona dose di entusiasmo e spirito d'iniziativa.

Per costituire un'impresa è necessario rispettare l'adempimento di particolari procedure burocratiche che si differenziano a seconda del tipo di forma giuridica adottata. Nei paragrafi che seguono forniremo una guida per gli esatti adempimenti legati all'avvio dell'attività imprenditoriale.

2. FLUSSO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE E DI CAPITALI

Di seguito forniamo una bussola degli adempimenti per la costituzione delle società di persone e di capitali dopo la novità legata alla comunicazione unica.

2.1 Istituto di credito in caso di conferimenti in denaro (adempimento richiesto solo per le società di capitali)

L'art. 2464, comma 4, c.c. stabilisce che prima della stipula dell'atto costitutivo, deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare (1).

(1) Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ancora non approvato); in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro (art. 2464, comma 4, c.c.).

1 – Conferimento in denaro presso un istituto di credito

Oggetto	Deposito nella misura del venticinque per cento dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, dell'intero ammontare (art. 2464, comma 4, c.c.).
Dove	Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi istituto di credito. Quest'ultimo è obbligato ad emettere una ricevuta di versamento da allegare all'atto costitutivo. Attenzione! Il notaio che riceve l'atto costitutivo di un società, in mancanza del preventivo versamento, incorre in violazione dell'art. 28 n. 1 L. N. 16 Febbraio 1913 n. 89, sull'ordinamento notarile, ed è soggetto alle pene disciplinari previste dall'art. 138 della legge medesima (così Cass. 21 aprile 1983 n. 2745)
Chi	Ciascuno dei futuri soci, in nome degli amministratori della costituenda società (in tal modo questi ultimi, venuta a esistenza la società, possono riscuoterli).
Come	La domanda di versamento deve contenere le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • capitale sociale; • nome e cognome, codice fiscale di ogni socio; • valore del deposito effettuato; • quota percentuale del capitale detenuto dal singolo socio.
Quando	Prima di procedere alla stipula dell'atto costitutivo Attenzione! La giurisprudenza (Cass. 21 aprile 1983 n. 2745) ritiene che il versamento dei decimi deve essere fatto in via anticipata rispetto alla stipula dell'atto costitutivo. Esso costituisce infatti un presupposto per la stessa validità della stipulazione. L'esborso parziale ed immediato dei sottoscrittori ha quale scopo quello di impedire prestiti momentanei di somme di denaro al mero fine della costituzione della società con successiva immediata restituzione di esse e, nello stesso tempo, di garantire la serietà dell'iniziativa e tutelare la società da sottoscrizioni effettuate da speculatori animati dal solo intento di realizzare un facile guadagno per mezzo della rivendita immediata delle azioni sottoscritte (App. Milano 2 dicembre 1964, in For. Ital. 1965, I, 560).
Costi	Venticinque per cento del capitale sociale.

2.2 Notaio

A) Adempimento per le società capitali

Dopo il versamento del venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, del loro intero ammontare, è necessario rivolgersi a un notaio per la stipula dell'atto costitutivo. Quest'ultimo dev'essere redatto nella forma dell'atto pubblico (art. 2463, comma 2, c.c.). La forma solenne è oggi espressamente richiesta a pena della nullità della società ai sensi dell'art. 2332 n. 1 c.c.

Anche lo statuto, se è in un documento separato rispetto all'atto costitutivo, deve necessariamente essere redatto per atto pubblico.

Oggetto	Stipula dell'atto costitutivo e dello statuto.
Chi	Il notaio.
Come	Atto pubblico
Quando	Dopo il versamento del venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, del loro intero ammontare.
Costi	I costi riguardano: <ul style="list-style-type: none"> • l'onorario – studio per assistenza in sede di costituzione e redazione statuto; • onorario notaio stabilito in base alle tariffe previste dalla L. n. 89/1913.

B) Adempimento per le società di persone

Dal momento in cui si decide di costituire una società di persone (snc, sas e ss) è necessario rivolgersi a un notaio. Questi dovrà redigere l'atto costitutivo che può avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

La scelta di redigere un atto pubblico o scrittura privata a firme autenticate è a discrezione di coloro che vogliono costituire la società.

Per quanto concerne le società semplice, dobbiamo rammentare che il contratto può essere costituito oralmente o in forma scritta. La forma scritta è richiesta a pena di nullità, quando con il contratto di società si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato (art. 1350 c.c.)

Oggetto	Stipula dell'atto costitutivo e dello statuto.
Chi	Il notaio.
Come	Atto pubblico o scrittura priva autenticata
Quando	Nel momento in cui si decide di avviare l'attività.
Costi	I costi riguardano: <ul style="list-style-type: none"> • onorario-studio per assistenza in sede di costituzione e redazione statuto; • onorario notaio stabilito in base alle tariffe previste dalla L. n. 89/1913.

2.3 Registrazione dell'atto costitutivo presso ufficio del registro

Gli atti con effetto giuridico devono essere registrati all'Ufficio del Registro per certificarne legalmente l'esistenza e l'opponibilità a terzi. Per il servizio amministrativo di registrazione dell'atto è dovuta l'imposta di registro. Si può trattare di prelievo in misura fissa o propor-

zionale al valore dell'atto: nel primo caso la ragione dell'imposizione è da ricercare nella prestazione di un servizio amministrativo (la registrazione appunto), nel secondo la motivazione del tributo è da ricercare nella stipulazione di un atto che il legislatore ipotizza essere indice probante di capacità contributiva.

Cosa	Registrazione dell'atto costitutivo (atto pubblico) presso l'Ufficio del Registro.
Dove	L'Ufficio del Registro competente è quello nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione.
Chi	Gli amministratori della società e i soci (art. 10 d.P.R. 131/86).
Come	<ul style="list-style-type: none"> — Il modello di richiesta è il «modello 69» del Ministero delle Finanze. Nel caso non siano sufficienti gli spazi del modello per la compilazione, ossia esistano più di 6 soggetti oppure se i valori di scambio siano più di 4, si deve compilare un secondo modello 69 riportando su ciascuno la numerazione progressiva. Ogni modello deve essere firmato e su ciascuno di essi si deve apporre il sigillo notarile. Il modello è stampato in tre copie, due per l'Ufficio del Registro (di cui uno per l'ufficio meccanografico) e uno per il richiedente; — attestazione del pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio; — un originale in bollo dell'atto costitutivo. In caso di atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere presentata anche una copia conforme e, qualora l'atto riguardasse diritti immobiliari, una terza copia in carta libera.
Quando	Il modello 69 deve essere depositato per la registrazione dell'atto entro 20 giorni dalla notizia dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> — Costituzione di società con conferimento di denaro o altri beni mobili (esclusi gli autoveicoli) : Euro 168,00; — costituzione di società con contestuale conferimento di immobili o diritti reali immobiliari: misura proporzionale all'atto.

2.4 Comunicazione unica per la nascita dell'impresa (art. 9)

D'ora in poi, per iniziare un'attività di impresa è sufficiente presentare all'Ufficio del Registro delle imprese competente per territorio, una «comunicazione unica», la quale sostituisce tutti gli altri adempimenti amministrativi collegati, come quelli ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

L'Ufficio del Registro delle imprese rilascia, contestualmente, una ricevuta, che costituisce «titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale» e comunica alle Amministrazioni competenti l'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Le Amministrazioni competenti, a loro volta, comunicano all'interessato e all'Ufficio del Regi-

stro delle imprese, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi 7 giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

Analoga procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Tutto deve avvenire, di norma, per via telematica.

La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi in questione devono, dunque, essere, di norma, adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tal fine le Camere di Commercio devono assicurare, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

Si tratta indubbiamente di una semplificazione che dà ampio risalto e valorizzazione al Registro delle imprese.

2.5 Richiesta licenze e autorizzazioni amministrative

Per l'esercizio di determinate attività soggette al preventivo possesso di autorizzazioni, licenze e simili, prima di procedere alla denuncia di inizio dell'attività al Repertorio economico Amministrativo è necessario essere in possesso del relativo atto autorizzatorio o di una **comunicazione** da fare alle autorità competenti.

Di seguito alleghiamo una tabella di sintesi sulle diverse tipologie di attività soggette ad atto autorizzatorio o comunicazione.

ATTIVITÀ	ITER AMMINISTRATIVO	NOTE
Commercio al dettaglio: negozio di vicinato	Comunicazione di apertura (Mod. COM1) da inviare al Comune	Esercizi con superfici sino a 150 mq. o 250 mq. secondo che si tratti di Comune con meno o con più di 10.000 abitanti.
Commercio al dettaglio: media struttura di vendita	Autorizzazione per l'esercizio del commercio al minuto in sede fissa rilasciata dal Comune mediante presentazione del Mod. COM2	Esercizi con superfici sino a 1.500 mq. o 2.500 mq. secondo che si tratti di Comune con meno o con più di 10.000 abitanti.
Commercio al dettaglio: grande struttura di vendita	Autorizzazione per l'esercizio del commercio al minuto in sede fissa rilasciata dal Comune mediante presentazione del Mod. COM2	Esercizi con superfici superiori a 1.500 mq. o 2.500 mq. secondo che si tratti di Comuni con meno o con più di 10.000 abitanti.
Commercio all'ingrosso	Non è prevista alcuna comunicazione di inizio attività da presentare al Comune.	Occorre solo il possesso dei requisiti morali e professionali, verifica che è demandata alla Camera di Commercio competente per territorio visto che il commerciante all'ingrosso è tenuto all'iscrizione presso il registro delle imprese.
Commercio ambulante	Autorizzazione rilasciata dal Comune	Se il commercio ambulante è svolto mediante utilizzo di un posteggio, l'autorizzazione (Mod. COM9) è rilasciata dal sindaco territorialmente competente per il posteggio e abilita anche per la vendita in forma itinerante nel territorio regionale. In caso di commercio ambulante in forma esclusivamente itinerante si deve richiedere l'autorizzazione (Mod. COM8) al sindaco del Comune di residenza o sede legale (se società).

Commercio on line	Comunicazione di apertura (Mod. COM6-BIS) da inviare al Comune	Per il commercio elettronico Business-to-Business e vendita rivolta esclusivamente nei confronti di altri operatori, la fattispecie rientra all'interno del commercio all'ingrosso, perciò si applica l'iter amministrativo previsto per tali imprese.
Somministrazione di alimenti e bevande	Licenza amministrativa rilasciata dal Comune	<p>La somministrazione di alimenti e bevande si suddivide in tre gruppi, per ognuno dei quali occorre una specifica licenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> — esercizi di ristorazione (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie e birreria); — esercizi per la vendita di bevande, dolci e simili (bar, caffè, gelaterie, e simili); <p>esercizi misti, costituiti da uno dei due precedenti unito ad un'attività di svago (sale da ballo, stabilimenti balneari, ecc.), per le quali occorre anche la licenza per l'esercizio dell'attività di intrattenimento.</p>
Artigiani	Iscrizione nell'Albo artigiani presso la Camera di Commercio	<p>Per la vendita di prodotti, devono effettuare la comunicazione al comune gli artigiani che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — commercializzano beni acquistati da terzi, indipendentemente dal luogo di vendita; — vendono anche i propri prodotti, ma non nei locali di produzione o in locali ad essi attigui; — effettuano il commercio su aree pubbliche. <p>Non devono effettuare la comunicazione al comune gli artigiani che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — vendono beni di loro produzione; — vendono beni con carattere di strumentalità per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio.

2.6 Ufficio delle imposte dirette o Ufficio delle Entrate

L'art. 36, comma 1, d.P.R. 600/73, stabiliva che le società (anche di persone) e gli enti diversi dalle società assoggettati ad IRPEG, dovevano inviare all'Ufficio delle imposte, entro 3 mesi, copia dell'atto costitutivo e delle delibere che lo modificano. L'art. 37, comma 1, lettera b) della legge 340/2000 ha espressamente abrogato l'art. 36, comma 1, del d.P.R. 600/73 e pertanto il notaio non è più tenuto a inviare copia dell'atto costitutivo.

2.7 Concessionario della riscossione

La comunicazione della costituzione della società va fatta anche al Concessionario per la riscossione competente per territorio, al fine di ottenere il numero di partita esattoriale che servirà sia per i versamenti in quanto soggetto d'imposta, sia come sostituto d'imposta (2).

Cosa	Comunicazione della costituzione della società al Concessionario per la riscossione competente.
Chi	Il socio amministratore.
Come	Comunicazione.
Quando	Non esiste un termine perentorio.

2.8 Eventuali comunicazioni al Catasto e al P.R.A.

Qualora nella società siano conferiti beni immobili o beni mobili registrati (ad es. automezzi) occorrerà provvedere alla loro voltura in capo alla costituita società presso i competenti uffici del Catasto e del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

2.9 Comunicazione di inizio attività al Comune per i rifiuti solidi urbani

Occorre poi comunicare al Comune (Ufficio tributi) l'inizio di attività con appositi moduli, al fine dell'applicazione dell'imposta sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani (sempre che esista tale servizio nel luogo in cui viene aperta l'attività).

(2) Ricordiamo che il "sostituto d'imposta" è un soggetto che effettua per conto dello Stato trattenute o ritenute di acconto su redditi erogati dal soggetto stesso a dipendenti e collaboratori.

2.10 Indicazione dei dati sociali negli atti e nella corrispondenza

Gli amministratori della società sono tenuti a indicare, negli atti e nella corrispondenza societaria, i seguenti dati sociali:

- sede della società;
- ufficio del Registro Imprese presso il quale è iscritta;
- codice fiscale e partita IVA;
- capitale sociale secondo la somma effettivamente versata.

Poiché dal 6 dicembre 2000 (data di entrata in vigore del decreto n. 558 del 14 dicembre 1999), il numero di iscrizione degli imprenditori nella due sezioni del Registro delle imprese e dei soggetti obbligati alla sola denuncia al REA coincide con il numero di codice fiscale dell'impresa, è scomparso il numero di iscrizione nel Registro delle imprese (*quello, per intenderci, preceduto dalla sigla della Provincia e dall'anno di iscrizione; es. AN002-1999-13420*).

Il cosiddetto «numero REA» (*ex numerazione attribuita dal Registro ditte*) rimane ancora e deve essere utilizzato nelle denunce di modificazione e di cancellazione e nelle richieste di certificazioni.

Pertanto, in ossequio al disposto di cui all'art. 2250 c.c., negli atti e nella corrispondenza dei soggetti obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, oltre alla sede, sarà sufficiente indicare l'Ufficio del Registro delle imprese presso il quale si è iscritti, la data di iscrizione e il numero di codice fiscale.

Riferimento legislativo	Art. 2250 c.c.
Chi	L'amministratore.
Come	Indicare i dati sociali negli atti e nella corrispondenza.
Quando	Non esiste un termine perentorio, ma sicuramente dopo l'iscrizione della società nel Registro Imprese.

2.11 L'istituzione e la tenuta dei libri sociali e dei libri contabili

L'imprenditore commerciale, sia esso persona fisica o società, è tenuto a registrare giorno per giorno le operazioni relative alla propria impresa. A tal fine, deve tenere obbligatoriamente alcuni libri contabili, detti «scritture» e, nel caso di società di capitali, anche i libri sociali.

L'istituzione di un impianto contabile, oltre che da norme imperative di legge, discende dalla necessità di adeguare l'istituenda impresa di un apparato idoneo alla rilevazione dei fatti amministrativi: ossia flessibile e comunque fin dall'origine compatibile con gli schemi di bilancio prescritti per le società di capitali.

L'art. 2217, comma 1, c.c. prevede che gli amministratori devono redigere l'inventario prima dell'inizio dell'attività sociale.

La normativa tributaria non richiede espressamente la compilazione dell'inventario all'inizio dell'esercizio dell'impresa.

Attenzione! Il Ministero delle Finanze (Rm. 18/10/75 n. 9/50046) ha previsto che i soggetti i quali iniziano un'attività che comporta l'adozione della contabilità ordinaria hanno l'obbligo di redigere un inventario di apertura anche se imprenditori individuali.

Riferimento legislativo	Art. 2217 c.c.
Cosa	Redazione iniziale del libro inventari.
Chi	L'amministratore.
Come	L'inventario deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa.
Quando	L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa.